

Consiglio Nazionale del Notariato

Commissione Informatica

Studio n. 4_2023 DI

LE CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' DEI DOCUMENTI DIGITALI

di Gea Arcella e Giuseppe Levante

(Approvato dalla Commissione Informatica il xx.xx.2023)

ABSTRACT

Il presente studio si pone l'obiettivo di proporre una *summa* di tutti i contributi giuridici (studi, materiali e risposte a quesito) che sino a questo momento sono stati elaborati in ambito notarile sul tema delle certificazioni di conformità dei documenti informatici¹, nonché di arricchire tale cospicuo patrimonio culturale e giuridico con le ultime novità dottrinarie e legislative, il tutto sotto il filtro anche delle riforme legislative e delle correnti nuove prassi operative.

Il documento informatico ha sempre avuto e continua ad avere delle caratteristiche sue proprie che influiscono sia sulla sua fruizione che su alcuni aspetti giuridici della *res signata*: esso, infatti, pur avendo bisogno di un supporto, è indifferente allo stesso poiché non vi si incorpora in maniera stabile; ciò comporta che nel mondo informatico perdono di significato i concetti di originale e di copia, per come tradizionalmente conosciuti dal nostro ordinamento, essendo più corretto probabilmente rifarsi al concetto di duplicato.

Ciò non di meno, l'effettuazione di copie propriamente dette è ancora necessaria sia nel caso del cambiamento di supporto (da cartaceo a informatico e viceversa) sia in ambito strettamente informatico laddove il documento non possa, per i motivi che vedremo, qualificarsi tecnicamente quale duplicato: in questi casi per provare la conformità della copia al suo originale sarà necessaria la certificazione da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

La cittadinanza dell'attività del notaio nelle certificazioni di conformità che riguardano i documenti digitali è stabilita oltre che nella legge notarile, anche nella legislazione di carattere amministrativo e fiscale. Dall'applicazione ed interpretazione di tali normative sono emerse nel tempo numerose problematiche riguardanti ad es. la possibilità di rilascio della copia da parte del pubblico ufficiale che non sia depositario del documento originale e la relativa valenza probatoria delle copie siffatte; la necessità o meno di procedere alla messa a repertorio dell'attività di rilascio della copia; l'assoggettamento della copia all'imposta di bollo. La prima delle tre problematiche derivante dall'originario impianto del codice civile deve ritenersi ormai superata dalle successive norme della legislazione amministrativa, fatta salva l'eccezione portata dall'art. 67 della L.N.; la seconda deve essere risolta facendo richiamo di volta in volta alla necessità o meno di tracciabilità dell'operazione

¹ In particolare il presente studio ripropone in forma aggiornata ed ampliata alcune riflessioni contenute nel contributo svolto per la Fondazione del Notariato *Copie estratti e certificati, le allegazioni all'atto notarile e la certificazione di conformità all'originale delle copie dopo il D.Lgs 110/2010*, atti dei Convegni di Studio "Introduzione all'atto notarile informatico: profili sostanziali e aspetti operativi" (Milano, 28 maggio 2010) e "L'atto notarile informatico: prime riflessioni sul D. Lgs 110/2010" (Firenze, 29 ottobre 2010), I quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, Il sole 24 ore, 2011, focalizzandosi sulla materia delle copie.

effettuata; mentre con riguardo alla terza, fatte salve le esenzioni di legge, servirà comprendere di caso in caso se la copia sia destinata alla circolazione (in tal caso sarà soggetta all'imposta) ovvero sia effettuata per rendere compatibili documenti incorporati su supporti diversi onde consentire l'allegazione (in tal caso risulterà esente dall'imposta).

Sommario: 1) Introduzione. 2) Le caratteristiche del documento informatico. 3) Il duplicato e la copia nel documento informatico; 4) La copia autentica nel codice civile, nel T.U. della documentazione amministrativa e nell'ordinamento del notariato. 5) Tipologie di copie nella normativa civilistica, amministrativa e notarile. 6) L'assoggettamento delle copie all'imposta di bollo. 7) Le copie dei documenti che incorporano un diritto: il rilascio di una copia esecutiva digitale alla luce della riforma del processo civile telematico. 8) Le modalità di invio delle copie digitali.

1) Introduzione.

Tradizionalmente la materia delle copie, unitamente a quella degli estratti e dei certificati, viene trattata unitariamente all'interno della legge notarile la quale se ne occupa agli artt. 67 e ss..

Esistono in realtà delle ragioni di ordine sistematico che supportano tale scelta: essi sono, infatti, documenti di secondo grado rappresentativi di altri documenti: la copia è una riproduzione integrale, l'estratto è una riproduzione parziale, il certificato è un sunto del contenuto del documento² il cui valore probatorio è legato al soggetto emittente, nel nostro caso il pubblico ufficiale che ne certifica la conformità per riproduzione, per estratto o per riassunto.

In realtà la valenza probatoria della copia è strettamente legata a quella del documento riprodotto, che non viene modificata dall'intervento del notaio: se il documento originale ha una fede privilegiata essa rimarrà tale anche se prodotto in copia o per estratto; se tale caratteristica non sussiste nell'originale essa non gli verrà certo attribuita solo perché ne è stata eseguita una copia autentica³. Pertanto, la copia mantiene lo stesso valore probatorio dell'originale a condizione che venga formata correttamente.

Piuttosto, sarà l'attestazione di conformità del pubblico ufficiale ad essere dotata di una sua fede privilegiata in quanto atto pubblico, con tutte le dovute conseguenze anche sul piano penale⁴.

Il *quid pluris* che in ogni caso l'intervento del notaio potrà attribuire all'originale di un documento di provenienza privata mediante la copia o l'estratto è sicuramente la sua datazione: l'aver eseguito una copia o un estratto di un determinato documento attesterà la sua esistenza a quella data anche ai sensi dell'art. 2704 c.c..

2) Le caratteristiche del documento informatico.

² Così M. DI FABIO, *Manuale di Notariato*, Milano, 1981, p. 195.

³ V. sul punto G. CASU - G. SICCHIERO, *La legge notarile commentata*, Torino, 2010, p. 445 ed autori ivi citati.

⁴ Cfr. G. CASU - G. SICCHIERO, *op. cit.*, p. 445 e ss.

Prima di affrontare nel vivo l'argomento in oggetto è necessario fare un passo indietro e cercare di fissare alcune caratteristiche del documento informatico.

La materia che ci occupa dà per presupposte alcune nozioni come quella di documento e di firma. Il nostro codice civile, però, non conosce una definizione né di documento né di firma, ma ci fornisce solo la definizione della scrittura privata.

Dal punto di vista materiale possiamo definire il documento come una *res* che incorpora un serie di segni e la firma come un segno manuale tracciato da una persona, utilizzato come mezzo indicativo della volontà di appropriarsi di uno scritto o comunque di un'opera umana⁵.

È stato compito della dottrina individuare una definizione ed alcune caratteristiche del documento tradizionale che potremmo così riassumere: esso è una rappresentazione di atti o fatti rilevanti che, costituendo il prodotto dell'attività di documentazione, è incorporato in un supporto fisico di norma rappresentato dalla carta⁶.

Se trasportiamo queste nozioni nell'ambito del documento informatico innanzitutto potremo rilevare come il legislatore si è preoccupato sin dall'origine di questa disciplina di fornire una definizione sia del documento informatico⁷ che della firma elettronica⁸.

Attualmente le definizioni di documento e firma elettronica sono di matrice comunitaria e sono contenute nel Regolamento 2014/910, c.d. Regolamento eIDAS⁹. Il legislatore domestico ha però voluto preservare il concetto di documento informatico così come espresso dalla nostra legislazione sin dal 1997, pertanto esso è attualmente contenuto nell'art. 1, lett.p) del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale in sigla Cad) e questa definizione ridonda esattamente quella elaborata da Francesco Carnelutti: il documento informatico è, infatti, «il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti».

Il documento informatico, dunque, resta il prodotto dell'attività di documentazione, ma ha ancora bisogno di essere incorporato in un supporto fisico? Tecnicamente il supporto esiste ma è informatico, ovvero esso è variabile: può essere costituito dalla memoria del Pc, ma il documento può essere salvato

5 E. SANTANGELO - M. NASTRI, «Firme elettroniche e sigilli informatici», in *Vita not.*, 2002, p. 1121.

6 Fondamentali in argomento restano gli studi di F. CARNELUTTI, tra i quali, per quanto qui consta, si segnala in particolare, *La prova legale*, Roma, 1947 e la voce *Documento*, in *Noviss. Dig. it.*, Torino, 1959, p. 85 e ss.

7 Cfr. D.P.R. 513, 1997 art. 1, lett.a).

8 Nel D.P.R. 513 citato in realtà l'unica modalità di firma disciplinata era quella digitale, essendo la sola alla quale il legislatore dell'epoca attribuiva validità giuridica.

9 L'attuale definizione comunitaria del documento elettronico è la seguente: "qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva" e come si vede è particolarmente ampia ed onnicomprensiva di qualsiasi tipo di "registrazione" un tempo appannaggio di supporti diversi (nastri magnetici, pellicole cinematografiche, nastri per videocassette ecc.). La definizione di firma elettronica è ancora più articolata e basata su tre diversi livelli, il legislatore europeo infatti definisce: «firma elettronica», i dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare; «firma elettronica avanzata», una firma elettronica che soddisfi una serie di requisiti a loro volta contenuti nell' art. 26 del regolamento eIDAS (essa deve : a) essere connessa unicamente al firmatario; b) essere idonea a identificare il firmatario; c) essere creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; d) essere collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati); «firma elettronica qualificata», una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche. Non è questa la sede per approfondire il diverso valore probatorio attribuito alle 3 tipologie di firme, sia qui consentito solo ricordare che l'unica modalità di firma elettronica esplicitamente equiparata alla firma autografa è quella qualificata

indifferentemente su una chiavetta usb o un qualsiasi dispositivo esterno come un dvd, memorizzato su una risorsa in cloud, essere spedito per posta elettronica ed essere visualizzato a distanza su un diverso computer, rimanendo sempre uguale a se stesso. Il documento informatico quindi, al pari del documento cartaceo, ha bisogno di un supporto per poter esistere ma al tempo stesso, a differenza di quest'ultimo, non vi si incorpora in maniera stabile, potendo continuare ad esistere su supporti diversi, anche contemporaneamente. Ciò è possibile poiché, se sotto il profilo logico-giuridico il documento informatico condivide con il documento tradizionale alcune caratteristiche, dal punto di vista materiale esso è costituito da una serie di *bit*, che assumono il valore di 0 e 1 rappresentabili con una carica elettrica, una riflessione ottica o altro, esso non reca nessuna informazione attendibile di quando è stato formato o modificato e di chi lo ha formato.

Quello che visualizziamo su un dispositivo, infatti, non è esattamente ciò di cui è costituito il documento informatico: la sequenza di *bit*, seppur trascrivibile anche su carta, sarebbe inintelligibile per una persona normale; perché essa sia fruibile ha bisogno di un *medium* che la interpreti. A ben riflettere questo non è un fenomeno sconosciuto nel mondo "analogico": qualcosa di simile avviene con la musica che può essere rappresentata attraverso uno spartito musicale, e quindi per iscritto, ma che per essere fruita ha bisogno di uno strumento e di qualcuno che la suoni; allo stesso modo il documento informatico ha bisogno di una componente meccanica - *hardware* - e di una componente applicativa - il *software* - per poter essere fruito dall'uomo. In altre parole, il documento informatico, a differenza del documento analogico, necessita di un'intermediazione tecnica (*hardware* e *software*) per la sua fruizione che ne influenza la conoscenza, in quanto ogni modifica del mezzo tecnico può incidere sulla rappresentazione. Da ciò consegue che, contrariamente al documento cartaceo, la rappresentazione informatica non costituisce un fenomeno statico ma una "rappresentazione dinamica" con la conseguenza che il documento informatico può essere solamente definito, al pari del documento cartaceo, non come una cosa che fa conoscere un fatto ma come una cosa che fa conoscere un fatto a seguito di una corretta utilizzazione di strumenti tecnici¹⁰. Non occorre tuttavia solo il corretto utilizzo degli strumenti tecnici ma anche che lo strumento tecnico utilizzato sia per così dire imparziale o trasparente e che quindi corrisponda ad uno standard riconosciuto in quanto, viceversa, la conoscenza del contenuto del documento potrebbe risultare fallace per l'utente.

Riassumendo, possiamo concludere che non mutano gli interessi meritevoli di tutela, non mutano i problemi logico-giuridici relativi al documento e alla attività di documentazione, ma evidentemente muta il mezzo utilizzato che richiede strumenti tecnici per la fruizione del documento stesso, con rilevanti conseguenze per la tutela degli interessi coinvolti.

3) Il duplicato e la copia nel documento informatico.

Come è stato già detto all'inizio di questo percorso logico, in informatica il concetto di copia tende a sfumare in quanto, in presenza di due documenti aventi il medesimo contenuto (*rectius* sequenza di bit), sarebbe più corretto parlare di duplicati.

Vale la pena quindi ora addentrarsi all'interno di tale concetto, il quale viene definito dall'Art.1, i - quinquies del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), secondo cui il duplicato è "il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione [...] della medesima sequenza di valori binari del documento originario". Il duplicato in quanto tale risulta quindi essere indistinguibile rispetto all'originale se non per il fatto che possa essere nominato in maniera diversa all'interno del supporto che lo ospita. Per verificare se un file sia o meno un duplicato occorre non tanto fare riferimento al

10 M. Nastri, Copie autentiche e documento informatico in Studio CNN n.3-2006/IG.

suo contenuto estrinseco (e cioè banalmente a quello che l'occhio vede), ma alla sua struttura intrinseca attraverso il confronto del c.d. *hash* del documento. L'*hash* è una sequenza di lettere e cifre, lunga solitamente sessantaquattro caratteri, ottenuta applicando un particolare algoritmo di calcolo alla sequenza di bit del file, estraibile attraverso alcuni software facilmente reperibili in rete. Pertanto, se l'*hash* dell'originale risultasse identico ad un altro sarebbe possibile affermare che il secondo file è un duplicato informatico del primo. Compreso quanto precede appare chiaro e coerente come il legislatore abbia stabilito che i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti (Art. 23 bis CAD comma 1). Tuttavia, nonostante si tratti quindi di veri e propri cloni, in alcuni casi la differenziazione tra originali e duplicati ha rivestito comunque una certa rilevanza giuridica e quando si è avvertita tale esigenza la discriminante è avvenuta in ragione della conservazione dell'originale in un determinato archivio tenuto con regole prefissate e con una determinata valenza *erga omnes*¹¹.

Viceversa, ogni qualvolta un file abbia un contenuto estrinseco identico rispetto all'originale ma, per le più svariate ragioni, non avesse la medesima struttura informatica intrinseca, allora occorrerà fare riferimento al concetto di copia. Pertanto, la copia di un documento informatico può in questo contesto essere definita come il documento informatico, dotato di una diversa sequenza di bit rispetto all'originale da cui è tratto, che riproduca l'identico contenuto estrinseco dell'originale digitale. Ne deriva quindi che, a differenza di quanto previsto in tema di duplicato, la copia per essere ritenuta equivalente giuridicamente rispetto all'originale, non deve essere disconosciuta ovvero deve recare in calce una attestazione di autenticità da parte del pubblico ufficiale. Ed infatti l'art. 23-bis, comma 2, CAD dispone che le copie digitali hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta.

4) La copia autentica nel codice civile, nel T.U. della documentazione amministrativa e nell'ordinamento del notariato.

Prima di passare alla disamina delle singole ipotesi di rilascio di copie è il caso però di precisare alcuni aspetti di base inerenti alla legislazione che nel corso degli anni si è interessata al tema che qui interessa.

Ebbene, il codice civile disciplina le copie all'interno del libro VI Della Tutela dei Diritti nella sezione VI del titolo II, Delle Prove (artt.2714-2919). Dall'analisi di detta normativa è agevole comprendere come il legislatore, nel disegnarla, ha preso le mosse da una concezione della copia autentica con efficacia probatoria privilegiata basata sul presupposto necessario del deposito del documento originale presso il pubblico ufficiale emittente¹². In sostanza, il legislatore avrebbe effettuato un distinguo tra copie rilasciate dal depositario pubblico e le altre copie, stabilendo che: a) nel primo caso, facessero fede come l'originale; b) nel secondo caso, più semplicemente, avessero il solo valore

¹¹ Per quanto concerne l'ordinamento nazionale può essere richiamata l'esperienza fatta al momento in cui è stata creata la "borsa telematica": la smaterializzazione delle azioni quotate in borsa, infatti, è passata attraverso la creazione di un archivio informatico centralizzato gestito da una società *ad hoc* la Monte Titoli SpA proprio per evitare la fittizia duplicazione delle transazioni dei titoli. Volendo citare, invece, una soluzione adottata all'estero si può fare riferimento a quella francese: la normativa transalpina sull'atto pubblico notarile informatico ha previsto la creazione di un archivio centrale e solo il deposito presso tale archivio segna la venuta ad esistenza dal punto di vista giuridico dell'atto informatico. In entrambi i casi l'archivio ed il deposito presso di esso del titolo di credito o dell'atto notarile è stato lo strumento utilizzato dal legislatore per l'individuazione dell'originale cui fare riferimento per tutte le successive operazioni giuridiche.

¹² Cfr. Artt. 2714 e 2715 c.c. .

di principio di prova per iscritto¹³. In altri termini, agli occhi del legislatore soltanto la possibilità di effettuare la collazione con l'originale avrebbe consentito di garantire una efficacia probatoria piena della copia.

Per quanto attiene più specificatamente alle copie fotografiche (e pertanto anche quelle informatiche per immagine), l'art. 2719 c.c. stabilisce che l'efficacia probatoria delle stesse è piena sia nel caso in cui la conformità della copia all'originale sia attestata da un pubblico ufficiale competente, trovando in tal caso applicazione le disposizioni sulle copie autenticate degli atti pubblici e delle scritture private (artt. 2714 e 2715 c.c.) , sia nel caso in cui la copia non autentica non sia espressamente disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta.

Tuttavia, l'impianto codicistico venne poi in parte superato dall'introduzione della legge 4 gennaio 1968 n.15, contenente una normativa generale in materia di copie. In base a tale normativa il potere di rilascio delle copie da parte dei pubblici ufficiali si estese anche alle ipotesi in cui gli originali non fossero reperibili presso pubblici depositari¹⁴.

Anche la legge notarile, novellata dal D.lgs. 2 luglio 2010, n.110, all'art. 73 stabilisce che il notaio può attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su un qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale o copia conforme, con ciò affermando la possibilità di effettuare le c.d. copie di documento esibito e restituito, prescindendo dal fatto che il documento sia depositato agli atti del notaio.

La portata di tali norme ha comportato una netta rottura dell'assioma insito nel processo canonico di formazione della copia: "collazione ->rilascio-> efficacia probatoria privilegiata", imponendo di fatto un nuovo principio basato semplicemente sulla qualifica di colui che rilascia la copia.

Da quanto precede ne deriva che non dovrebbero esserci criticità al rilascio della c.d. copia di copia (disciplinata dal secondo comma dell'art. 2714 c.c.), fattispecie questa in passato oggetto di numerose dispute dottrinarie¹⁵, con la sola eccezione del principio contenuto nell'art. 67 L.N. secondo il quale il

13 Cfr. Art. 2717 c.c. .

14 cfr. artt 14, primo comma, e 7, primo comma.

15 La questione del rilascio della c.d. "copia di copia" è stata nel tempo diffusamente affrontata dagli autori e resa oggetto di specifici approfondimenti del Consiglio Nazionale del Notariato. L'art. 2714 c.c., dopo aver previsto che le copie di atti pubblici spedite nelle forme previste da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale, stabilisce altresì che "la stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati. Secondo parte della dottrina, alla nozione di "depositari pubblici" non sarebbero riconducibili i notai in quanto ai fini del rilascio di copie di copie sarebbero necessarie specifiche disposizioni di legge in tal senso, non essendo invece, sufficiente una mera competenza generica al rilascio di copie (Cfr. Boero, La legge notarile commentata, Torino, 1993, II, 411 ss.). Altra parte della dottrina, affiancata anche da certa giurisprudenza è al contrario orientata ad ampliare la legittimazione al rilascio di tali copie riconoscendola anche ai pubblici funzionari che, per ragione del loro ufficio, conservano copie autentiche di atti pubblici, purché ciò avvenga in connessione con l'esercizio delle loro funzioni (Cfr. Cassazione 24 luglio 1971, n.2478). Tale orientamento è stato poi accolto anche dal Consiglio Nazionale Del Notariato nello studio 3-2006/IG all'interno del quale si asserisce che l'estrazione di ulteriori copie a partire non dall'originale, ma da copie estratte da quest'ultimo, non impedirebbe alcuno dei controlli relativi all'effettiva conformità e favorirebbe la circolazione delle copie che, in quanto documenti forniti di efficacia probatoria privilegiata, svolgono un'evidente funzione antiprocessuale. Inoltre, per completezza di esposizione si fa presente che sul punto, con una decisione del 2009 la Commissione amministrativa regionale di disciplina del Lazio si è espressa in ordine al rilievo di un archivio notarile circa la legittimità del comportamento di un notaio che aveva allegato ad un atto copia di copia di procura generale estera, rilasciata da un notaio depositario dell'originale della procura stessa. Contrariamente a quanto sostenuto dal conservatore, secondo cui la disposizione di cui all'art. 2714 c.c. secondo comma, non può riferirsi a qualsiasi depositario di copia autentica, ma solo al depositario direttamente od indirettamente autorizzato, la CO.RE.DI.

notaro [...] ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati. Tale norma, infatti, sarebbe da considerarsi una norma di carattere speciale ed in quanto tale derogatoria della disciplina generale introdotta dalla normativa di carattere amministrativo. Al di fuori di questo caso, il rilascio della copia di copia da parte del pubblico ufficiale non depositario dell'originale, oltre ad incontrare come visto il *favor* del legislatore, risponderebbe all'esigenza di agevolare la circolazione documentale e conseguentemente i traffici giuridici.

5) Tipologie di copie nella normativa amministrativa e notarile.

Premesso quanto detto nel paragrafo che precede, occorre adesso volgere l'attenzione alle diverse tipologie di copie che possono interessare la legislazione, notarile e non, che ruota attorno ai documenti digitali.

La necessità di transitare dalla forma tradizionale cartacea della documentazione a quella informatica e viceversa, così come le sempre più frequenti richieste rivolte al notaio tese a produrre copie di documenti "nuovi", reperiti sul *web* o il cui contenuto non è solamente testuale, hanno fatto sì che il legislatore intervenisse pesantemente al fine di modificare le norme già presenti nel CAD sia per introdurre nuove norme all'interno della legge notarile.

Il legislatore nazionale già con la prima emanazione del D.lgs. 82/2005, "Codice dell'amministrazione digitale", si era occupato di risolvere il problema delle copie in particolare facendosi carico della transizione tra i diversi tipi di supporto, espressamente disciplinando sia il passaggio dal cartaceo al digitale che quello contrario¹⁶, per poi concentrarsi successivamente agli aspetti inerenti ai duplicati ed alle copie dei documenti informatici. Il D.lgs. 110/2010 "Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69", ha recepito ulteriormente tale esigenza dettando alcune norme specifiche per l'attività notarile.

Vediamo partitamente i diversi casi che si possono presentare.

La copia informatica di documento cartaceo

Secondo quanto stabilito dall'art. 22 D.lgs. 82/2005, "Codice dell'amministrazione digitale", i documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile (e quindi fanno fede come l'originale). La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale. Essa è una copia propriamente detta, in quanto coinvolge al pari di una copia cartacea l'attività di collazione del pubblico ufficiale che la rilascia, e la dichiarazione di conformità - comunque richiesta oltre alla firma digitale del pubblico ufficiale¹⁷ - ha delle sue caratteristiche proprie che la differenziano da quella tradizionale.

del Lazio, argomentando dallo stesso art. 2714 c.c., ha ritenuto che il comportamento suesposto del notaio non integrasse una violazione disciplinare.

16 M. Nastri, op. cit. .

17 La data, infatti, è una prerogativa ed una responsabilità del pubblico ufficiale, anche in presenza di strumenti tecnici che attestino il momento della sottoscrizione.

Nel rilascio della copia informatica: occorreranno, infatti, tutte le indicazioni previste dalla legge notarile ivi compresa la data¹⁸; non sarà sempre necessario indicare il numero di pagine¹⁹; dovrà essere apposta la firma digitale attestante l'esercizio delle funzioni notarili²⁰; non occorrerà l'apposizione del sigillo notarile come espressamente previsto dall'art. 24, secondo comma del D.lgs. 82 cit., peraltro impossibile su un documento informatico che non sia immagine di un documento cartaceo (non vi è alcun obbligo di produrre copie con tale ultima modalità), anche grazie al fatto che la firma digitale in uso ai notai italiani dà conto della funzione ed è quindi firma e sigillo contemporaneamente.

La copia cartacea di documento informatico

Sempre secondo il vigente art. 23 D.lgs. 82/2005 cit. le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.».

Della formula usata dal legislatore particolare importanza ha il termine "componenti": sulla sua interpretazione si basa infatti la ricostruzione di quanto il notaio debba attestare nella certificazione di conformità, tenuto conto del fatto che la trasposizione su carta vanifica alcune caratteristiche squisitamente informatiche sia del documento stesso che delle eventuali firme ad esso associate, che il notaio potrà solo descrivere proprio al fine di preservare il valore giuridico della copia in relazione al valore giuridico del documento riprodotto. In questo caso il pubblico ufficiale deve verificare la provenienza della sottoscrizione attraverso gli strumenti a sua disposizione e pertanto dovrà verificare presso il certificatore della firma elettronica o digitale la sua validità al momento della sua sottoscrizione e dovrà altresì verificare la data della sua apposizione. Dovrà poi verificare la conformità al documento ed ai requisiti di integrità ed immodificabilità richiesti dalla legge. Il documento riprodotto con tali modalità su formato cartaceo dovrà ancora contenere, in forma sintetica, i risultati delle verifiche effettuate. Alla luce di ciò sarà quindi opportuno indicare: il formato del documento ed in taluni casi²¹ il software di visualizzazione, allo scopo di permettere anche in futuro la collazione della copia con l'originale informatico²²; la tipologia di firma elettronica utilizzata per la sottoscrizione del documento e , se ad essa è associato un certificato, l'indicazione del titolare dello stesso, del Certificatore che l'ha rilasciato ed il suo stato di validità; l'eventuale menzione della marcatura temporale se apposta al documento; in relazione alla firma qualificata e alla marcatura temporale può

18 La data, infatti, è una prerogativa ed una responsabilità del pubblico ufficiale, anche in presenza di strumenti tecnici che attestino il momento della sottoscrizione.

19 L'indicazione delle pagine di cui è composto il documento è incompatibile con alcuni tipi di formato - ad es. il txt - anche se usualmente l'utilizzo del formato pdf - anche nella sua versione pdf/A - permette di ricostruire anche nel documento informatico il numero delle pagine di cui è composto, totalmente incompatibile è invece il concetto di foglio, proprio solo del documento cartaceo.

20 L'unica firma digitale utilizzabile è quella rilasciata da Consiglio nazionale del Notariato: prima dell'emanazione del D.lgs. 110/2010 si era giunti a tale conclusione in forza del combinato disposto degli artt. 34, commi 1 e 3, e art. 24 comma 2 del D.lgs. 82 cit. (Cad), attualmente il principio è sancito dagli artt. 23-bis e 23-ter della legge notarile.

21 Si pensi in particolare ai documenti tratti dal web la cui visualizzazione potrebbe cambiare a seconda dell'applicativo utilizzato.

22 E' esperienza comune quella talvolta di non poter più leggere alcuni documenti informatici in quanto non sono più disponibili i programmi applicativi per la loro visualizzazione, oramai obsoleti, o più semplicemente per il deterioramento del supporto informatico sul quale erano memorizzati; l'accortezza di indicare nella copia, se non il *software* di creazione, quanto meno il formato del documento permette di conoscere anche a distanza di tempo di quali strumenti bisogna dotarsi per leggere il documento originale; l'indicazione del *software* di visualizzazione utilizzato, come indicato nella nota precedente, consente di riprodurre le stesse condizioni in cui si è trovato il pubblico ufficiale nel momento in cui ha effettuato l'operazione di collazione prodromica al rilascio della copia .

essere opportuno anche l'indicazione dello strumento di verifica utilizzato per controllare la validità del certificato associato alla firma e della eventuale marca temporale apposta al documento.

La copia informatica di documento informatico

Ai sensi dell'art. 23 bis comma 2 del CAD, le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente sconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

Viene in questo caso in rilievo la differenza sopra già accennata tra duplicato e copia: ogni qualvolta saremo di fronte ad un documento digitale avente la stessa sequenza di bit (*hash*) dell'originale, dovremo fare riferimento al concetto di duplicato informatico, con la conseguenza che non sarà applicabile la norma sopra riportata ma quella contenuta nel primo comma dell'art. 23 bis, secondo il quale i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida; viceversa in tutti gli altri casi si dovrà fare riferimento al concetto di copia con la conseguente applicazione del citato comma 2 dell'art. 23 bis. .

Con riferimento alle menzioni da indicare all'interno della certificazione di conformità si può integralmente fare riferimento, *mutatis mutandis*, a quanto già indicato nei paragrafi precedenti e precisamente a quanto detto relativamente alla copia informatica di documento analogico con riguardo alle regole inerenti alla produzione del file informatico ed a quanto detto relativamente alla copia cartacea di documento informatico con riguardo al contenuto della certificazione, alle verifiche ed alle relative menzioni.

(segue) La copia informatica di file non testuale

Vale la pena adesso verificare la possibilità per il notaio di effettuare una copia conforme di un file non testuale (file audio, file video etc..)²³. All'interno di alcuni documenti possono coesistere elementi testuali o grafici riproducibili in una copia anche cartacea ed elementi, come suoni o immagini in movimento, sicuramente non riproducibili su un supporto cartaceo. Tali elementi pongono all'interprete problemi nuovi circa la loro riproducibilità in una copia conforme per mancanza di precedenti in merito. I suoni ed i filmati, infatti, sono per lo più oggetto di trascrizioni o di duplicazioni su supporti di tipo analogico e sottoposti più spesso al vaglio di perizie più che di copie autentiche in senso stretto. L'informatica da questo punto di vista apre scenari sempre nuovi in quanto, anche rispetto a questi documenti, è astrattamente configurabile una copia conforme ovviamente informatica degli stessi²⁴. A tal riguardo è stato rilevato²⁵ che l'elencazione dei documenti di cui è possibile rilasciare copia da parte dei pubblici ufficiali è così vasta da far ritenere che non sussistano sostanziali limiti tipologici. Provando quindi ad immaginare una possibile soluzione²⁶ per effettuare ad es. una copia di una composizione audio in formato digitale, al fine di attribuire alla stessa data certa, si potrebbe pensare di effettuare una copia conforme che contenga al suo interno il riferimento alla sequenza di bit (*hash*) del documento. Si ricorda ancora una volta che l'*hash* consente di ricavare l'impronta digitale del contenuto di un file mediante una funzione logico-matematica che, prendendo

23 Sul tema, per quanto attiene alle copie di pagine *web*, cfr. G. ARCELLA - C. VALIA , «La copia conforme di una pagina *web*: natura giuridica e modalità operative», in Consiglio nazionale del Notariato, *Studi e Materiali*, 2008, 1

24 Si ricordi come l'attuale definizione di documento elettronico citata alla nota 8 sia onnicomprensiva di qualsiasi tipologia di contenuto.

25 cfr. M. Nastri, studio CNN 3/2006/IG

26 Cfr. Risposta a quesito di diritto dell'informatica n.15/2015 a cura di Maria Concetta Cignarella.

le mosse da una sequenza di bit di qualsiasi lunghezza, restituisce una sequenza di bit a lunghezza fissa e predeterminata, gestibile anche senza strumenti informatici. In tal modo, sarebbe infatti possibile dimostrare che il file avente quell'impronta esisteva alla data in cui si è proceduto al rilascio della copia e che il file era nella disponibilità del richiedente ad una tale data²⁷. La funzione di generazione dell'impronta garantisce essenzialmente che sia altamente improbabile ottenere le stesse impronte partendo da file diversi, fosse anche per un solo bit di differenza e che, inoltre, non sia possibile eseguire l'operazione inversa di ricavare dall'impronta la sequenza originaria (il file di partenza) né di individuare una qualsiasi sequenza alternativa di bit che possa generare²⁸. Starà al pubblico ufficiale valutare la possibilità di rendere una simile attestazione anche in relazione alle sue conoscenze tecniche ed al grado di certezza che egli stesso riesce a raggiungere sulla reale consistenza del documento: le questioni che precedono pongono delicati problemi tecnici rispetto ai quali è difficile prefigurare situazioni standardizzate o formule che possano essere utilizzate senza cadere nell'approssimazione.

Le discipline delle copie digitali nella legge notarile.

L'astratta possibilità per il notaio di rilasciare copie dei propri atti è stabilita dall'art. 1 della Legge Notarile secondo il quale "i notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti".

Proseguendo nell'analisi, l'art. 68-ter L.N.²⁹ esplicitamente autorizza il notaio a rilasciare copie su supporto informatico **degli atti da lui conservati**, anche se l'originale è stato formato su un supporto analogico e parimenti a rilasciare copie su supporto cartaceo, degli stessi atti, anche se informatici. Se un determinato supporto non è richiesto dalla legge, è la parte che indica al notaio la modalità che preferisce per il rilascio della copia. Si tratta di una copia ordinaria che, pertanto, anche se informatica, seguirà le normali regole per il rilascio delle copie. L'unica prescrizione espressa è quella che alla certificazione di conformità della copia informatica andrà apposta la firma digitale del notaio attestante le sue funzioni, rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato ex art. 23 bis l. not.

Con l'art. 73 L.N., invece, è stato previsto che «il notaio può attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale o copia conforme». Tale facoltà, prima della novella della legge notarile, risultava in realtà già prevista dal R.D.l. 1666 del 1937 secondo il quale all'art. 1 "i notari possono rilasciare copie ed estratti di documenti ad essi esibiti e di libri e registri commerciali".

Tali copie, anche in assenza di un testuale rinvio di legge, saranno in realtà rilasciate sia ai sensi delle citate norme della Legge Notarile sia, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 22, 23 e 23-bis del CAD sulla base di quanto già detto nei paragrafi che precedono ai quali si rinvia.

27 La procedura descritta non può invece in alcun modo provare chi ne sia l'autore.

28 cfr. risposta a quesito 15/2015 DI.

29 Si riporta qui di seguito per comodità l'articolo in commento: «1. Il notaio può rilasciare copie su supporto informatico degli atti da lui conservati, anche se l'originale è stato formato su un supporto analogico. Parimenti, può rilasciare copie su supporto cartaceo, degli stessi atti, anche se informatici. 2. Quando l'uso di un determinato supporto non è prescritto dalla legge o non è altrimenti regolato, il notaio rilascia le copie degli atti da lui conservati sul supporto indicato dal richiedente. 3. Il notaio attesta la conformità del documento informatico all'originale o alle copie apponendo la propria firma digitale».

La legge si esprime correttamente rifacendosi al concetto di documento: secondo la migliore dottrina, infatti, il documento è il contenente, mentre l'atto o la copia in esso rappresentati, il contenuto³⁰.

L'attestazione di conformità riguarderà il documento esibito, che potrà essere a sua volta: un "originale", ed avremo quindi un documento di secondo grado contenente una normale copia; o una "copia", ed in questo caso il pubblico ufficiale darà luogo ad un documento di grado ulteriore (copia di copia)³¹.

(segue) L'allegazione degli originali e delle copie formati su diversi tipi di supporto: l'art. 57-bis L.N.

La possibile compresenza di documenti analogici ed informatici e la relativa problematica di consentire l'allegazione degli uni agli altri e viceversa, è stata presa in considerazione dal legislatore della novella alla legge notarile che ha regolato tale fattispecie all'interno dell'art.57-bis.

E' infatti ben possibile formare atti informatici o scritture private autenticate informatiche a cui potrebbe essere necessario allegare documenti ancora cartacei; di converso esistono allegati obbligatori che possono essere esibiti su supporto informatico mentre l'atto a cui debbono essere uniti potrebbe dover essere ancora redatto sul tradizionale supporto cartaceo: si pensi alle procure speciali³²³³, che spesso risultano essere prodotte su supporto informatico od ai certificati di destinazione urbanistica, che sempre più comuni italiani rilasciano in formato informatico, od ancora ai certificati energetici. A tale scopo è stato inserito nella legge notarile, come detto, l'art. 57-bis³⁴ il quale prevede la redazione di una copia quale mezzo per operare la conversione del formato qualora atto ed allegato non siano redatti sul medesimo supporto; in mancanza di tale disposizione di fatto l'allegazione risulterebbe materialmente impossibile, ovvero la parte o la P.A. verrebbero costrette ad utilizzare un determinato supporto per l'allegato solo perché tale è il formato in cui, per scelta libera o necessitata, è redatto il documento principale.

30 Sul punto v. A. RUOTOLO, *Le prove documentali minori*, in S. TONDO, G. CASU, A. RUOTOLO, *Il documento*, in *Tratt. dir. civ. CNN* diretto da P. Perlingieri, IX, 9, Napoli, 2003, p. 239-386, ed in particolare gli autori ivi citati in nota.

31 Cfr. A. RUOTOLO, *Le prove documentali minori*, *cit.*

32 Sono state espresse in passato perplessità sull'utilizzo dello strumento informatico in relazione a documenti dei quali debba essere garantita l'unicità tra i quali rientrerebbe appunto la procura speciale. La procura speciale rappresenterebbe infatti un esempio di un documento che deve essere fisicamente unico dal momento che la sua efficacia è limitata ad un determinato atto e che la stessa va allegata in originale all'atto per il cui compimento è stata rilasciata. Diverso avviso è stato espresso invece dal Consiglio Nazionale del Notariato, in particolare negli studi 3-2006 e 2-2006, all'interno dei quali si propende al contrario per l'utilità oggettiva della prassi del rilascio di copie informatiche di procure speciali, soprattutto atteso il frequente utilizzo della procura speciale in ambito transfrontaliero. Si evidenzia inoltre che non appare preclusiva al rilascio di copia informatica della procura speciale la mera eventualità che il procuratore compia l'atto più volte, poiché la responsabilità del procuratore che abbia fraudolentemente utilizzato più volte la stessa procura non viene meno per il solo fatto che lo strumento gli attribuisce la possibilità di creare più esemplari e l'eventuale conflitto tra più acquirenti dallo stesso procuratore del venditore saranno risolti secondo i principi generali.

33 Per quanto attiene poi alla questione relativa alla possibilità di allegare una procura speciale in copia, si ricorda che l'art. 51 della L.N. stabilisce espressamente che "la procura deve rimanere annessa all'atto medesimo o in originale o in copia" e che tale norma, a dispetto di alcune voci contrarie, non limita espressamente tale ultima possibilità alle sole procure generali.

34 «Art. 57-bis - 1. Quando deve essere allegato un documento redatto su supporto cartaceo ad un documento informatico, il notaio ne allega copia informatica, certificata conforme ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Quando un documento informatico deve essere allegato ad un atto pubblico o ad una scrittura privata da autenticare, redatti su supporto cartaceo, il notaio ne allega copia conforme ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, formata sullo stesso supporto».

L'articolo in commento richiama espressamente le norme del codice dell'amministrazione digitale sulla formazione delle copie operando un rinvio pieno a tale normativa e nella formazione di tale copia "necessitata" il notaio sarà tenuto al rispetto delle norme richiamate.

Se l'art. 73 cit. disciplina la redazione di una copia destinata a circolare in maniera autonoma rispetto al documento da cui è tratta e risponde all'esigenza di disporre di un determinato documento anche su un supporto diverso da quello su cui originariamente è stato formato, o di più copie di uno stesso documento, sempre al fine di permetterne un più rapido e celere scambio, al contrario la copia ex art. 57-bis viene formata al solo scopo di permettere un'allegazione che altrimenti sarebbe "fisicamente" impossibile e pertanto tale copia non è assolutamente destinata ad una circolazione autonoma rispetto all'originale cui viene unita³⁵.

La conversione del formato rende, pertanto, possibile allegare:

- copie in luogo dell'originale (come ad es. nel caso di un certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune informaticamente o nel caso di un attestato di certificazione energetica);
- copie di copie (come nel caso delle procure che se esibite in copia autentica informatica potranno essere convertite in documento cartaceo).

Trattandosi di una copia, essa dovrà in ogni caso essere fedele specchio dell'originale; pertanto, la prima domanda che il notaio dovrà porsi è se il documento da trasporre (che a sua volta potrà ben essere rappresentativo di una copia) sia quello richiesto dalla legge ed a tal fine ne verificherà i requisiti di validità giuridici.

Qualora l'allegato informatico sia costituito da un documento di matrice notarile (è indifferente che si tratti di una scrittura privata autenticata o di una copia autentica) o amministrativa, dovranno essere rispettate le norme di ciascun ordinamento per la loro emissione ed il notaio che ne estrae copia è tenuto a verificarne anche i requisiti di validità informatici: ad es. se il documento prodotto al pubblico ufficiale fosse un certificato di destinazione urbanistica informatico il notaio dovrà preliminarmente verificarne i requisiti giuridici come per un certificato cartaceo - completezza del contenuto, corrispondenza dello stesso al bene da negoziare, provenienza dal soggetto legittimato - e poi effettuare le verifiche tecnologiche sulla sottoscrizione digitale, curando di verificare che il certificato di firma evidenzii l'appartenenza del soggetto firmatario alla pubblica amministrazione cui deve essere riferibile il documento.

Minori problemi pone il documento "privato" rispetto al quale la verifica tecnologica si limiterà all'esistenza di una firma elettronica idonea ad attribuire al documento forma scritta e, se la stessa ne sia munita, che il certificato ad essa associata risulti valido e non revocato.

Sotto gli aspetti di cui abbiamo già discusso relativi al principio di cui all'art. 67 L.N. appare chiaro come la norma contenuta nell'art. 57-bis L.N. si ponga in certi casi come eccezione della prima proprio in considerazione del fatto che le copie siffatte vengono effettuate, come detto, al solo fine di

³⁵ Questione sorta nella pratica è se una tale copia "necessitata", redatta al solo scopo di rendere possibile un'allegazione altrimenti impossibile, vada o meno annotata a repertorio; i percorsi argomentativi che possono svilupparsi su tale questione sono di due tipi: o si ritiene che le esclusioni dalla messa a repertorio siano tassative e riguardino esclusivamente le copie degli atti rogati dal medesimo notaio che ne effettua la copia e le copie di tipo "amministrativo", come esplicitamente previsto dalla L. 390/1971, pertanto qualsiasi altro tipo di copia debba essere annotato a repertorio; oppure, in aderenza con la tesi maggioritaria, si ritiene, in virtù della speciale finalità per cui la copia viene prodotta, che l'annotazione a repertorio di essa sia ultronea e venga assorbita dalla repertoriazione dell'atto principale cui è destinata ad essere unita la copia.

effettuare la conversione di formato trattandosi quindi, per usare un'espressione già riportata, di "copie necessitate".

L'assoggettamento delle copie a repertorio e relativa opponibilità.

L'assoggettamento delle copie a repertorio non ha una disciplina compiuta. L'attuale tesi dominante si basa su una lettura a contrario dell'art. 2 del R.D.L. 1666/1937, secondo il quale le copie di documenti esibiti al notaio devono essere annotate nel repertorio con le modalità stabilite dall'art. 62 L.N.³⁶. Ne deriva quindi che non andrebbero annotate a repertorio le copie degli atti depositati presso il notaio e degli atti rogati dal medesimo. Farebbero eccezione, altresì, in quanto copie non notarili: le copie effettuate di documenti esibiti e restituiti effettuate ai sensi del D.P.R. 445/2000 in quanto "copie amministrative"; le copie di documenti presenti nel fascicolo del processo civile telematico in quanto disciplinate espressamente dall'art. 52 del D.L. 90/2014 e quindi, anch'esse, non notarili³⁷. Se ne trae, allora, che più in generale la *ratio* dell'annotazione a repertorio dipenderebbe perlopiù dall'esigenza di tracciabilità dell'operazione svolta di caso in caso dal Notaio. La repertoriazione, pertanto, non costituisce un vuoto formalismo, ma ove riguardi un documento destinato alla circolazione che non viene trattenuto a raccolta, costituisce un mezzo di tracciamento dell'operazione e può attestare l'esistenza ad una certa data di un determinato documento anche qualora esso venga smarrito o distrutto.

Affine all'argomento della tracciabilità è poi quello della opponibilità riguardo al quale, se da un lato l'attestazione di conformità effettuata dal pubblico ufficiale, avendo data certa, comporta l'attribuzione anche al documento rappresentato di una data opponibile ai terzi ex art. 2704 c.c. almeno con riferimento alla anteriorità della formazione dello stesso rispetto alla data di rilascio della copia, per i documenti informatici l'intervento notarile assolve ad una funzione ulteriore: il notaio che effettua la copia del documento informatico, qualora esso risulti firmato digitalmente, è tenuto alla verifica della validità del certificato di firma utilizzato per la sottoscrizione e ad attestare tale circostanza nella sua certificazione, pertanto l'estrazione di un tale copia esonera l'interessato dall'apposizione di un riferimento temporale³⁸ al fine di estendere la validità del documento anche oltre la scadenza del certificato di firma. Qualora poi la copia rilasciata dal notaio sia anch'essa informatica, la repertoriazione assolve a tale funzione anche con riferimento alla firma digitale utilizzata dallo stesso notaio.

36 V. l'art. 2 del R.D.I. 14 luglio 1937, n. 1666; l'eccezione prevista dall'art. 1 della legge 11 maggio 1971, n. 390, è riferibile solo alle copie conformi di atti e documenti ed alle autenticazioni delle sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, ora sostituita dal D.P.R. 445/2000. Sullo stato delle opinioni relativamente alla necessità di repertoriazione per le copie effettuate ai sensi del R.D.I. n. 1666 cit. cfr.: E. PROTETTI' - C. DI ZENZO', *La legge notarile*, Milano, 2003, p. 268 e ss.; G. CASU - G. SICCHIERO, *op. cit.*, p. 418; nel senso che la norma sarebbe stata abrogata per desuetudine M. DI FABIO, *op. cit.*, p. 218; nettamente contraria a che tra le esclusioni della messa a repertorio ci siano le copie ex R.D.I. n. 1666 cit.; Cass. 23, maggio 1975, n. 2073, in *Massime*, 1975, p. 359.

37 I documenti presenti nel fascicolo del PCT non rappresentano degli originali ma delle mere copie fotostatiche prive per giunta di certificazione di conformità. Pertanto, la copia estratta deve intendersi come copia di copia. Non si tratta quindi di copie «notarili» ma di copie di copie rilasciate in deroga agli artt. 22 e 23 CAD e 68 bis e 68 ter L.N..

38 Secondo l'art. 21, comma 3 del D.lgs. 82/2005: «L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione». È pertanto di fondamentale importanza provare che la sottoscrizione elettronica sia stata apposta nel periodo di validità del certificato, ciò normalmente si ottiene mediante l'apposizione allo stesso di una marca temporale, secondo quanto previsto dall'art. 51 del D.p.c.m. 30 marzo 2009, contenente le vigenti regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.

6) L'assoggettamento delle copie all'imposta di bollo.

Per quanto attiene alla pure sentita problematica inerente all'assoggettamento delle copie, informatiche e non, prodotte dai notai, all'imposta di bollo l'art. 1 della Tariffa Parte Prima allegata al Testo Unico sull'imposta di bollo D.P.R. 642/1972, stabilisce che le copie degli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, rilasciate dai medesimi, sono soggette all'imposta di bollo nella misura di euro sedici. Proseguendo, l'art. 5 del citato Testo Unico stabilisce che per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.

L'amministrazione finanziaria, con gli interpelli 45/2019 e 323/2019 ha avuto modo di chiarire che *"Il presupposto per l'applicazione dell'imposta di bollo, previsto dall'art.1 della tariffa, si realizza quando sulle copie è presente la dichiarazione di conformità all'originale redatta dal soggetto che rilascia la copia"*. Da quanto precede se ne ricava che il presupposto per l'assoggettamento della copia all'imposta di bollo è duplice:

- 1) la copia deve essere munita di attestazione di conformità da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
- 2) la copia deve essere rilasciata.

Circa il secondo presupposto nella dottrina notarile si è formato il convincimento che sia assoggettabile al bollo soltanto la copia che sia destinata alla circolazione (il termine "rilascio" deve intendersi in questo senso) e non anche quella emessa per finalità differenti (ad es. per finalità esclusivamente interne). E proprio su tale concetto si fa leva con riferimento alla assoggettabilità all'imposta di bollo delle copie effettuate ex art. 57 bis della L.N.. Tali copie, infatti, come si è già avuto modo di vedere, non sarebbero effettuate per consentire la circolazione del documento che incorporano ma al solo fine di realizzare una mera conversione di formato (dal digitale all'analogico o viceversa). Il notaio che emettesse tali copie, in sostanza, effettuerebbe tale incombenza esclusivamente perché indotto dalla differenza di formato tra l'atto e l'allegato che di fatto renderebbe impossibile sia l'allegazione del secondo al primo e, a seconda dei casi, anche la stipula di un atto conforme a legge. Si tratta, come visto, di "copie necessitate" che pertanto non sarebbero né soggette a repertorio (in quanto l'operazione riceverebbe già adeguata tracciabilità dalla repertoriazione dell'atto principale) né all'imposta di bollo (in quanto copie non soggette a rilascio in senso stretto).

Venendo alle principali esenzioni disposte dalla legge dall'imposta di bollo all'interno della normativa di settore troviamo invece:

- l'art. 18 D.P.R. n.115/2002, secondo il quale sono esenti le copie autentiche anche esecutive degli atti e dei provvedimenti del processo;
- l'art. 1-bis Tar I D.P.R. 642/1972, secondo il quale sono esenti le copie autentiche degli atti per uso registrazione, formalità ipotecarie, trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni;
- l'art. 5, Tab. B, D.P.R. 642/1972, secondo il quale sono esenti le copie presentate ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie (c.d. copia per sgravio fiscale).

Da tenere in considerazione vi è poi il principio di autonomia fiscale della copia, disciplinato dalla nota n.1 riportata in calce all'art. 1 del T.U. sul bollo, secondo il quale per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.

Con riferimento, invece alle modalità di assolvimento dell'imposta, l'amministrazione finanziaria, interrogata sul punto dal Consiglio Nazionale del Notariato ha prodotto la consulenza giuridica n.954-

48/2016 ove, tra l'altro, ha avuto modo di precisare che con riferimento alle copie informatiche l'imposta di bollo può essere alternativamente assolta:

- 1) *“indicando, in funzione surrogatoria dell'apposizione del contrassegno, il numero identificativo del contrassegno stesso;*
- 2) *od in alternativa in modo virtuale mediante versamento con F/24”.*

Con riferimento alla prima modalità di assolvimento del bollo, il notaio al fine di comprovare il corretto assolvimento dell'imposta dovrà avere cura di conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria di cui all'art. 37 del DPR n.642 del 1972.

Per quanto concerne invece alla quantificazione dell'imposta, l'Amministrazione finanziaria ritiene che la misura dell'imposta dovuta per il documento informatico vada determinata sulla base delle ordinarie regole stabilite dall'art.5 del citato DPR n.642/1972 (secondo cui il foglio si intende composto da quattro facciate e la pagina di una facciata), facendo quindi riferimento al corrispondente documento cartaceo³⁹.

7) Le copie dei documenti che incorporano un diritto: il rilascio di una copia esecutiva digitale alla luce della riforma del processo civile telematico.

La perfetta duplicabilità del documento informatico ha posto in passato e, in alcuni casi pone ancora, problemi anche per quanto riguarda i documenti da rilasciarsi in unico originale o in unica copia in quanto incorporanti un diritto: si pensi in particolare alle copie esecutive che fino allo scorso 28 febbraio 2023 non risultavano essere riproducibili per via informatica se non a patto di creare un numero infinito di titoli azionabili in giudizio per lo stesso credito con evidenti problemi per il soggetto debitore e per la certezza della circolazione del credito. Con riferimento alla copia esecutiva la duplicabilità all'infinito tipica dei documenti informatici andava ad impattare con quanto disposto dall'art.476 c.p.c. il quale stabiliva il principio dell'unicità della stessa. Si riteneva infatti che in assenza di regole tecniche non fosse ipotizzabile l'impiego della riproduzione digitale poiché, come è chiaro, laddove diversamente fosse stato concepibile, l'effetto falsamente moltiplicatorio indotto dallo strumento informatico avrebbe determinato un numero infinito di titoli azionabili in giudizio per lo stesso credito, con evidenti problematiche per il soggetto debitore ed in generale per la certezza della circolazione del credito⁴⁰.

Si discuteva anche in dottrina circa la possibilità, ritenuta da molti una prassi particolarmente ardua, di effettuare una copia di copia esecutiva anche digitale da rilasciarsi per mere finalità di notifica. La riforma del processo civile introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. riforma Cartabia) ha, tra l'altro, abrogato l'art. 476 c.p.c. e modificato l'art. 475 c.p.c. prevedendo da un lato l'abolizione della formula esecutiva e stabilendo dall'altro che, per gli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023, per agire esecutivamente sia sufficiente l'attestazione di conformità della copia all'originale.

39 Cfr. anche Circolare Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006, n.36.

40 Cfr. Risposta a quesito di diritto dell'informatica n.3/2013/DI a cura di Maria Concetta Cignarella.

8) Le modalità di invio delle copie digitali.

L'invio delle copie digitali è da sempre stato oggetto di numerosi fraintendimenti che hanno nel tempo generato tutta una serie di vademecum, faq e massime⁴¹ che si sono occupate dell'argomento.

Si può infatti con facilità cadere nell'errore di ritenere che l'invio di una copia conforme digitale sia da effettuarsi necessariamente mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata. A tale riguardo occorre precisare che La Posta Elettronica Certificata (PEC) non rappresenta un mezzo idoneo ad attribuire la paternità di un documento informatico inviato o allegato al messaggio ciò in quanto la paternità di un documento può essere riconosciuta unicamente con l'apposizione sul documento stesso della firma digitale.

La PEC risulta al contrario idonea a fornire al mittente la prova dell'avvenuta spedizione⁴² di un messaggio, la prova del suo contenuto⁴³ ed infine la prova che ad una determinata data e ora il suo messaggio di PEC è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario⁴⁴. La PEC, infine, rappresenta altresì uno strumento idoneo ad attribuire la datazione certa⁴⁵ a qualsiasi documento informatico (sia esso firmato e non firmato digitalmente) veicolato tramite essa.

La circostanza dell'attribuzione della data certa porta con sé un importante effetto per certi versi surrogatorio della marcatura temporale. Infatti, qualora un documento firmato digitalmente sia inviato tramite PEC sarà possibile, dopo la scadenza del certificato di firma, stabilire se la firma venne apposta in un periodo di vigenza del certificato o meno, comportando quindi un definitivo affidamento del documento stesso nei confronti dei terzi.

41 Cfr. su tutti Faq n.8 Diritto dell'Informatica e Massima Informatica n.6 entrambe reperibili sulla Rete Unitaria del Notariato.

42 Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 " Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata."

43 Infatti, mentre la raccomandata fornisce unicamente la prova dell'invio di una comunicazione ma non del suo contenuto (v. Corte di Cassazione, sez. III, n. 10021/2005), la PEC consente, in alcuni casi, di provare anche il contenuto del messaggio. Com'è noto, infatti, il procedimento di invio di una PEC è - in estrema sintesi - il seguente: il messaggio di PEC viene inviato al "gestore mittente" il quale verifica l'identità del mittente al quale invia la ricevuta di accettazione; a questo punto lo stesso "gestore mittente" provvede ad imbustare l'intero messaggio (comprensivo quindi degli allegati) in una "busta di trasporto" e lo firma digitalmente, rendendolo quindi immodificabile. La "busta di trasporto" (che contiene anche gli allegati) viene inviata al "gestore destinatario" che esegue controlli sulla validità sia della firma apposta alla busta di trasporto sia di integrità del messaggio inviato; solo al superamento dei predetti controlli il messaggio viene reso disponibile al destinatario e viene inviata una ricevuta di consegna al mittente.

Ai sensi, infatti, dell'art. 6, comma 4, del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 inoltre "La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. "

44 Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del suddetto D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 "La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.". Sotto questi due primi profili la PEC è accomunabile alla tradizionale lettera raccomandata: infatti, come quest'ultima, la PEC consente di rendere opponibile a terzi l'invio del messaggio e la sua data.

45 Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 85/2005 "La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1".